



Il presente regolamento composto da 27 articoli è stato approvato dall'Assemblea straordinaria di Gruppo il 12 novembre 2011 e dal CDS in data 06 dicembre 2011.

Costituzione e sede

Art 1:

Il Gruppo Monza Centro dell'Associazione Nazionale Alpini, costituito nel 1984 ha sede a Monza, Corso Milano 39

Emblemi

Art 2:

Emblema del gruppo è il gagliardetto; il distintivo per i soci del gruppo è quello conforme al modello di cui all'allegato n.1.; altro simbolo è la camicia distintiva da indossarsi nelle manifestazioni di gruppo.

Art 3:

L'intervento a manifestazioni da parte del gagliardetto, come previsto dall' art 4 del regolamento nazionale, è deciso di volta in volta dal consiglio di gruppo tranne che nelle manifestazioni sezionali in cui è obbligatoria la presenza. La scorta al gagliardetto è costituita dal capogruppo o dal vice capogruppo o eventualmente da un socio ordinario del gruppo a ciò delegato.

Soci

Art 4:

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali del gruppo; i soci dell'Associazione di altri gruppi sono considerati graditi ospiti.

Art 5:

per tutte le altre disposizioni inerenti ai soci si rimanda agli articoli 3, 4, 5, 6 del regolamento sezionale

Organi del Gruppo

Art 6:

Gli organi sociali del Gruppo sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Capogruppo
- c) il Consiglio di Gruppo

Come da Statuto ne possono far parte solo i soci ordinari regolarmente iscritti al Gruppo.





Art 7:

Il CDG (Consiglio di Gruppo) è costituito da 1 capogruppo e da 6 consiglieri.

Nel corso del primo consiglio di gruppo dopo assemblea elettiva verranno assegnate le cariche in scadenza; fra i consiglieri verranno scelti il vice-capogruppo, il segretario, ed il tesoriere. Il capogruppo non può ricoprire queste cariche.

Art 8:

I consiglieri restano in carica per 2 anni ed il loro mandato è rinnovabile al massimo per tre mandati consecutivi.

Qualora un consigliere rassegni anzitempo le dimissioni, a subentrargli sarà chiamato il primo dei non eletti dell'ultima assemblea di gruppo.

Nel caso in cui non ci sia un sostituto, il CDG continuerà il suo lavoro con piena validità con il/i consigliere/i in meno fino alla nuova assemblea elettiva. Nel caso in cui il consiglio perda più di due membri non sostituiti da alcuno, il capogruppo, o colui che lo sostituisce, dovrà indire assemblea straordinaria per nuove elezioni dei due consiglieri da sostituire.

Art 9:

Le decisioni del CDG sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto del capogruppo.

Art 10:

il Capogruppo assume la carica per 3 anni ed il suo mandato è rinnovabile al massimo per un altro mandato. In caso di assenza o impedimento del capogruppo o sue dimissioni, il vice Capogruppo lo sostituisce fino alla prima assemblea che ne eleggerà il successore.

Art 11:

tutte le cariche del CDG sono incompatibili con le cariche elettive previste dall'Art 8 bis dello Statuto Nazionale, ovvero le cariche politiche circoscrizionali, comunali, provinciali regionali e nazionali.

Art 12:

il consigliere che diserterà 4 (quattro) consigli consecutivi senza giustificato motivo, verrà ritenuto dimissionario.

Elezioni del consiglio di Gruppo

Art 13:

I consiglieri facenti parte del CDG vengono eletti durante l'assemblea ordinaria dei soci. Si può candidare qualsiasi socio ordinario facente parte del gruppo e regolarmente iscritto da almeno un anno e la sua candidatura è ammessa anche in sede assembleare

Art 14:

il Capogruppo viene eletto durante l'Assemblea ordinaria.

Si può candidare a Capogruppo qualsiasi socio ordinario facente parte del gruppo e regolarmente iscritto da almeno due anni. La sua candidatura è ammessa anche in sede assembleare





Dimissioni Consiglieri e Capo gruppo

Art 15:

un consigliere si può dimettere dal suo incarico prima della naturale scadenza del suo mandato mediante comunicazione scritta al CDG che provvederà a comunicare tale decisione ai soci.

Art 16:

il capogruppo può dimettersi dal suo incarico prima della sua naturale scadenza mediante comunicazione scritta al CDG comunicarla che dovrà ai soci entro 30 forma dimissioni comunicate in ogni altra non vengono considerate Il vice capogruppo sostituirà il capogruppo fino all'assemblea ordinaria successiva nel corso della quale verrà eletto il nuovo capogruppo. In questo caso, venendo a mancare un elemento del Consiglio di Gruppo il primo dei candidati consiglieri non eletti verrà inserito nell'organico del Consiglio di Gruppo per ripristinare il numero dei consiglieri.

Scrutinatori

Art 17:

Il compito della giunta scrutinio è quello di scrutinare le schede d'elezione dei membri del CDG. I suoi membri vengono scelti su base volontaria nel corso dell'assemblea e ne possono far parte anche i soci aggregati.

Art 18:

La giunta scrutinio è composta da 3 membri del gruppo purché non candidati per alcuna carica elettiva del CDG.

Assemblea dei soci

Art 19:

Nel rispetto dello Statuto Nazionale l'Assemblea dei soci delibera con potere sovrano. Le decisioni non possono però essere in contrasto con lo Statuto dell'ANA. L'assemblea ordinaria è convocata nell'ultimo mese dell'anno o nel primo dell'anno successivo. Il CDG deve comunicare ai soci del gruppo la riunione assembleare almeno 15 giorni prima della riunione obbligatoriamente a mezzo posta ordinaria e/o posta elettronica.

Art 20:

Le decisioni dell'Assemblea non possono essere modificate in alcun modo dal CDG.

Art 21:

Le assemblee sono valide in prima convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, non sia inferiore al 25% degli aventi diritto. Qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza semplice (50% +1) dei votanti e vincola anche i soci non presenti. Se in seconda convocazione sono presenti meno del 20% degli aventi diritto le decisioni devono essere prese con la maggioranza di almeno 2/3 dei votanti





Art 22:

All'assemblea ordinaria e straordinaria ogni socio può rappresentare al massimo altri due soci che gli abbiano rilasciato delega scritta.

Art 23:

L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- 1) discutere e proporre l'approvazione di:
 - a) relazione morale del capogruppo
 - b) rendiconto consuntivo e preventivo
- 2) eleggere il capogruppo ed i membri del CDG

Art 24:

L'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Capogruppo, da almeno 2 consiglieri del CDG, da 1/10 dei soci del gruppo, con un minimo di 5, che ne devono fare richiesta scritta al consiglio di Gruppo e, in copia, al Presidente di Sezione specificandone i motivi. Entro 4 settimane dalla consegna della richiesta dovrà essere convocata l'assemblea.

Organi di comunicazione del Gruppo

Art 25:

Il CDG comunica con i propri soci mediante ogni forma di comunicazione ritenuta opportuna. Fanno eccezione le dimissioni del capogruppo e la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria per le quali si rimanda agli artt. 19 e 24 del presente regolamento.

Disposizioni generali

Art 26:

Per tutto ciò che non è particolarmente previsto dal presente regolamento e per quanto potrà essere necessario per la sua interpretazione si richiamano le disposizioni del regolamento sezionale e nazionale nonché dello Statuto A.N.A.

Art 27:

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea o dal CDG che in tal caso deve essere delegato dall'Assemblea di Gruppo che ne deve precisare i limiti. Ogni modifica al presente regolamento sarà valida solo dopo l'approvazione del Consiglio Sezionale.



Allegato 1

